



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI VENEZIA

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | RISI | ANGELO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MARCOLEONI | GIORGIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | AMODEO | GIROLAMO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1769/2016
depositato il 10/10/2016

- avverso la sentenza n. 36/2016 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TREVISO

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO
PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 4 31100 TREVISO

contro:
AG. RISCOSSIONE TREVISO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dall'appellante:

.....
.....

difeso da:

FALCONE FABIO
VIA FLAMINIA 134 47900 RIMINI RN

Atti impugnati:

AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 11376201500001231000 IRPEF-ADD.REG. 201
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 11376201500001231000 IRPEF-ADD.COM. 201
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 11376201500001231000 IRPEF-ALTRO 2009

N° 9

REG.GENERALE

N° 1769/2016

UDIENZA DEL

14/03/2017 ore 15:30

N° 438/09/17

PRONUNCIATA IL:

14/03/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28 MAR. 2017

Il Segretario

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO
Elvio Zabeo



[Handwritten signature]

Fatto e svolgimento del processo

1) Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate e ad "Equitalia Nord spa" tramite raccomandata postale spedita il 15 ottobre 2015, il contribuente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli dall'Agente della riscossione in data 16 luglio 2015 per un debito complessivo di 184.679,40 euro, derivante dalle cartelle di pagamento n. 113/2012/00144634/26/000, notificata il 13 giugno 2013, n. 113/2012/00265862/75/000, notificata il 30 dicembre 2013, n. 113/2013/00207267/53/000, notificata il 16 novembre 2013 e dall'avviso di accertamento avente valore di intimazione ad adempiere n. T6X01O03570/2014, notificato il 30 dicembre 2014.

2) Nell'atto d'impugnazione il contribuente deduceva di non aver mai ricevuto né l'avviso di accertamento n. T6X01O03570/2014 né la cartella di pagamento n. 113/2012/00265862/75/000, pertanto il debito per il quale "EquitaliaNord spa" potrebbe agire sarebbe inferiore alla "soglia" di 20.000 euro al di sotto della quale non è consentita l'iscrizione ipotecaria.

3) La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso osservava che la notificazione dell'avviso di accertamento è stata eseguita con la procedura ex art. 140 c.p.c. in Treviso, vicolo Pescheria 19, che sulla base di un certificato prodotto dall'Agenzia delle Entrate risulta essere la residenza del contribuente sino al 24 settembre 2015 e condivideva la tesi del Comune di Treviso secondo la quale l'indicazione nella relata di notifica che l'avviso del deposito presso la casa comunale è stato affisso al civico 9 anziché 19 di vicolo Pescheria è dovuta ad un mero refuso che non inficia la procedura di notificazione.

I primi Giudici osservavano altresì che l'avvio da parte del Comune di una procedura di cancellazione anagrafica comporta una classificazione di temporanea assenza, che può concludersi positivamente o negativamente, ma comunque giustifica la procedura ex art. 140 c.p.c.

Per tali ragioni, con la sentenza n. 36/1[^]/2016, del 27 gennaio 2016, depositata il 15 febbraio 2016, la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.

4) Contro tale sentenza il contribuente ha proposto un appello con il quale insiste per l'annullamento della pretesa fiscale.

5) L'Agenzia delle Entrate si è costituita con atto di controdeduzioni con il quale ribadisce la legittimità della procedura di notificazione dell'avviso di accertamento e conseguentemente della pretesa fiscale azionata mediante il preavviso di iscrizione ipotecaria.

6) "Equitalia Nord spa", alla quale risultano ritualmente notificati sia il ricorso introduttivo che l'appello, non si è costituita né in primo, né in secondo grado di giudizio.

Motivi della sentenza

7) Preliminarmente va rilevato che in riferimento alla circostanza che se il credito d'imposta è inferiore a 20.000 non è consentita l'iscrizione ipotecaria, la difesa di parte contribuente cita ripetutamente l'art. 77 del D.P.R. 600/1973, mentre, al contrario, la norma cui fare riferimento è l'art. 77 del D.P.R. 602/1973.

8) Nel secondo motivo d'appello, che appare pregiudiziale ai fini del decidere, il contribuente deduce la nullità della notifica dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto dalla relata risulta che il



messo comunale, accertata la “temporanea assenza” del contribuente all'indirizzo di Treviso, vicolo Pescheria n. 19, afferma di aver affisso l'avviso del deposito dell'atto presso la casa comunale, in Treviso, vicolo Pescheria n. 9.

8.1) La procedura ex art. 140 c.p.c., prevede che, dopo aver constatato l'impossibilità di eseguire la notifica a mani del destinatario o altre persone idonee, il messo notificatore deve compiere tre distinti adempimenti: a) depositare l'atto presso la casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; b) affiggere l'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, sulla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; c) spedire al destinatario una raccomandata con avviso di ricevimento per avvisarlo dell'avvenuto deposito.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che la procedura di notificazione si perfeziona soltanto se sono eseguite correttamente ed attestate tutte le predette formalità.

8.2) Nel caso in esame il messo comunale attesta di aver affisso l'avviso di deposito in Treviso, via Pescheria n. 9, ovvero ad un indirizzo diverso da quello al quale doveva essere eseguita la notificazione.

«La relata di notifica costituisce un atto pubblico, sicché le attestazioni di essa, inerenti sia alle attività che l'ufficiale notificante certifica di avere eseguito, sia alle dichiarazioni da lui ricevute (nei limiti ovviamente del loro contenuto estrinseco, a prescindere cioè dalla veridicità dei fatti dichiarati), sono assistite da fede pubblica privilegiata ex art. 2700 cod. civ.» (Cass. Civ. 6046/2016).

Ne consegue che fino a querela di falso, che nel caso in esame non risulta

essere stata proposta, si deve ritenere che l'avviso di deposito è stato affisso al civico n. 9 di vicolo Pescheria e tale constatazione non può essere superata da una mera attestazione del Comune di Treviso (nota prot. 6076 in data 15 gennaio 2016), peraltro sottoscritta da una persona diversa dal messo notificatore, così come a nulla rileva la circostanza che la successiva raccomandata sia stata spedita all'indirizzo di vicolo Pescheria n. 19.

8.3) Non risultando correttamente attestate le tre formalità previste dall'art. 140 c.p.c., va dichiarata la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento.



9) L'accertata nullità della notificazione esime la Commissione dall'esame del primo motivo d'appello, con il quale è dedotta la nullità della notifica dell'avviso di accertamento eseguita con la procedura ex art. 140 c.p.c., in quanto il contribuente non sarebbe stato "temporaneamente assente", bensì "completamente irreperibile", per cui doveva essere adottata la procedura prevista dall'art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. 600/1973.

10) Nel terzo motivo è dedotta la mancanza dei presupposti ai fini dell'iscrizione ipotecaria, poiché sottraendo dal debito complessivo, gli importi relativi all'avviso di accertamento (181.887,15 euro) e alla cartella n. 113/2012/00265862/75/000 (4.583,64 euro), l'importo dovuto risulta inferiore a quello di 20.000 euro previsto dall'art. 77, comma 1-bis del DPR 602/1973.

Tenuto conto dell'affermata nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per le ragioni precedentemente esposte e che né l'Agenzia delle Entrate, né "Equitalia Nord spa" hanno dimostrato l'avvenuta corretta notificazione della cartella di pagamento n. 113/2012/00265862/75/000, va



dato atto al contribuente che il debito residuo risultante dal preavviso di iscrizione ipotecaria ammonta a 1.879,03 euro e pertanto è inferiore alla "soglia" di 20.000 euro di cui all'art. 77 del DPR 600/1973.

Ne consegue che il preavviso di iscrizione ipotecaria va annullato.

11) Considerata l'alternanza tra i pronunciamenti di primo e secondo grado, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio, ex art. 15, comma 2, del D.Lgs. 546/1992.

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento dell'appello del contribuente e in riforma della sentenza n. 36/1^/2016, della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, dichiara la nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria. Spese compensate.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 14 marzo 2017

il Relatore

dr. Giorgio Marcoleoni



il Presidente

dr. Angelo Risi

